



PARLAMENTO EUROPEO

2009 - 2014

Commissione giuridica

2013/0400(CNS)

12.2.2014

PARERE

della commissione giuridica

destinato alla commissione per i problemi economici e monetari

sulla proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
(COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS))

Relatore per parere: Lidia Joanna Geringer de Oedenberg

PA_Legam

BREVE MOTIVAZIONE

Il relatore per parere valuta favorevolmente la proposta della Commissione concernente la modifica della direttiva sulle società madri e figlie, in quanto riveste un'importanza cruciale per colmare le lacune che tale direttiva presenta attualmente.

Il relatore desidera ricordare che, in base alle stime, ogni anno nell'UE vanno perduti mille miliardi di EUR di denaro pubblico a causa della frode e dell'elusione fiscale¹. Un ammanco così allarmante di gettito fiscale rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo. La perdita media di gettito fiscale in Europa supera l'importo totale che gli Stati membri spendono per la sanità ed è oltre il quadruplo della cifra spesa per l'istruzione nell'UE.

L'attuale perdita di gettito fiscale in Europa costituisce non soltanto un ammanco preoccupante nelle entrate pubbliche, ma anche un pericolo per la salvaguardia del modello sociale europeo, basato su servizi pubblici di qualità disponibili per tutti. Ciò rappresenta una minaccia per il buon funzionamento del mercato unico e intacca l'efficienza e l'equità dei sistemi fiscali in seno all'UE. La perdita di entrate continua ad accentuare il livello del disavanzo e dell'indebitamento negli Stati membri proprio nel momento più cruciale della lotta contro la crisi. A causa della frode e dell'elusione fiscale, i fondi disponibili per promuovere gli investimenti pubblici, la crescita e l'occupazione si stanno esaurendo.

In tale contesto, è più che mai opportuno e auspicabile che la Commissione prenda l'iniziativa per affrontare determinati casi di doppia non imposizione derivanti da costruzioni finanziarie ibride.

Il relatore ha proposto, nel presente progetto di parere, alcuni emendamenti intesi a illustrare, rafforzare e chiarire meglio il testo proposto dalla Commissione.

EMENDAMENTI

La commissione giuridica invita la commissione per i problemi economici e monetari, competente per il merito, a prendere in considerazione i seguenti emendamenti:

Emendamento 1

Proposta di direttiva Considerando -1 (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1) Si stima che ogni anno nell'UE

¹ Risoluzione del Parlamento europeo del 21 maggio 2013 sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali (P7_TA(2013)0205).

vadano perduti – a causa della frode, dell'evasione e dell'elusione fiscale nonché della pianificazione fiscale aggressiva – mille miliardi di EUR di potenziale gettito fiscale, il che rappresenta un costo annuo di circa 2 000 EUR per ogni cittadino europeo. È pertanto essenziale adottare misure appropriate contro la frode fiscale e apportare una modifica legislativa alla direttiva 2011/96/UE del Consiglio al fine di garantire che l'applicazione della direttiva stessa non precluda un'azione efficace contro la doppia non imposizione nell'ambito delle strutture di finanziamento ibrido.

Emendamento 2

Proposta di direttiva Considerando -1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(-1 bis) Nel piano d'azione per rafforzare la lotta alla frode fiscale e all'evasione fiscale adottato dalla Commissione il 6 dicembre 2012^{1 bis}, la lotta alle incongruenze tra i sistemi fiscali è considerata una delle azioni da intraprendere a breve termine e comprende una modifica legislativa della direttiva 2011/96/UE del Consiglio intesa a garantire che l'applicazione della direttiva non precluda involontariamente un'azione efficace contro la doppia non imposizione nell'ambito delle strutture di finanziamento ibrido. Il piano d'azione annunciava inoltre una revisione delle disposizioni antiabuso nelle direttive relative all'imposta sulle società, compresa la direttiva 2011/96/UE, al fine di attuare i principi sottesi alla raccomandazione della Commissione sulla pianificazione fiscale aggressiva^{1 ter}. Nella sua risoluzione del 21 maggio 2013

sulla lotta contro la frode fiscale, l'evasione fiscale e i paradisi fiscali^{1 quater}, il Parlamento europeo ha invitato la Commissione a presentare nel 2013 una proposta di revisione della direttiva sulle società madri e figlie al fine di rivedere le clausole antiabuso ed eliminare il problema della doppia non imposizione agevolata da entità e strumenti finanziari ibridi nell'UE.

1 bis COM(2012)0722.

1 ter C(2012)8806.

1 quater P7_TA(2013)0205.

Emendamento 3

Proposta di direttiva Considerando 3

Testo della Commissione

(3) Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia.

Emendamento

(3) Al fine di evitare situazioni di doppia non imposizione derivanti da incongruenze nel trattamento fiscale delle distribuzioni di utili tra Stati membri, lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione non dovrebbero permettere a tali società di beneficiare dell'esenzione fiscale applicata agli utili distribuiti ricevuti nella misura in cui tali utili siano deducibili per la società figlia. ***Lo Stato membro della società madre e lo Stato membro della sua stabile organizzazione dovrebbero tassare la parte degli utili che è deducibile per la società figlia.***

Emendamento 4

Proposta di direttiva

Articolo 1 – punto 3

Direttiva 2011/96/UE

Articolo 4 – paragrafo 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia; o

Emendamento

a) si astengono dal sottoporre tali utili a imposizione, **ma soltanto** nella misura in cui essi non sono deducibili per la società figlia; o

Emendamento 5

Proposta di direttiva

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

Riesame

A due anni dal recepimento della presente direttiva, la Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una relazione che riesamina l'applicazione della direttiva e, in particolare, la sua efficacia nel prevenire l'elusione e gli abusi fiscali.

La relazione è corredata, se del caso, da una proposta legislativa.

PROCEDURA

Titolo	Regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi
Riferimenti	COM(2013)0814 – C7-0464/2013 – 2013/0400(CNS)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	ECON 13.1.2014
Parere espresso da Annuncio in Aula	JURI 13.1.2014
Relatore per parere Nomina	Lidia Joanna Geringer de Oedenberg 16.12.2013
Esame in commissione	21.1.2014
Approvazione	11.2.2014
Esito della votazione finale	+: 22 -: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Raffaele Baldassarre, Sebastian Valentin Bodu, Françoise Castex, Christian Engström, Marielle Gallo, Giuseppe Gargani, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Klaus-Heiner Lehne, Antonio López-Istúriz White, Antonio Masip Hidalgo, Alajos Mészáros, Bernhard Rapkay, Evelyn Regner, Francesco Enrico Speroni, Alexandra Thein, Cecilia Wikström, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Eva Lichtenberger, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss
Supplenti (art. 187, par. 2) presenti al momento della votazione finale	Sylvie Guillaume, Jan Mulder, Jaroslav Paška